



CONSORZIO FONOGRAFICI



ANCeSCAO

## CONVENZIONE PER LA PUBBLICA DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI NELL'AMBITO DI CENTRI ANZIANI ASSOCIATI A ANCESCAO

tra

**ANCESCAO**, con sede in Piazza XX Settembre, 5, 40126, Bologna, P.Iva 02479241206, C.F.93013450387  
nella persona del suo Presidente Dott. Esarmo Righini (nel seguito "ANCESCAO")

e

**SCF - Consorzio Fonografici**, con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.  
12925820156, in persona del suo Presidente Dott. Enzo Mazza (nel seguito "SCF");

infra congiuntamente definite le "Parti".

### PREMESSO CHE:

- a) ANCESCAO è un ente maggiormente rappresentativo dei Centri Sociali per anziani;
- b) SCF è un consorzio di imprese istituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi e videomusicali di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, eventualmente mediante l'adesione al consorzio, apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come *infra* definiti);
- c) in forza della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modifiche (nel seguito "L.d.A.") l'esercizio dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 72, 73 e 73 bis L.d.A., è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un compenso, comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori;
- d) le Parti intendono determinare l'ammontare dei compensi dovuti ex artt. 73, 73bis e 72, lett. a) L.d.A. per le utilizzazioni dei Fonogrammi del Repertorio da parte dei centri anziani associati ad ANCESCAO (nel seguito i "Centri Associati")

**Tutto ciò premesso, così da formare parte integrante e dispositiva del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:**

### ART. 1 - DEFINIZIONI

Nella presente convenzione (nel seguito la "Convenzione") le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

**"Corsi"** – indica l'attività didattica organizzata dai Centri Associati a completamento della quale vengano diffusi Fonogrammi del Repertorio;

**"Intrattenimenti"** – indica gli eventi organizzati dai Centri Associati all'interno della Struttura durante i quali vengano utilizzati e comunicati al pubblico Fonogrammi facenti parte del Repertorio attraverso specifiche iniziative di animazione ed intrattenimento, con o senza ballo, del pubblico;



CONSORZIO FONOGRAFICI



ANCeSCAO

**“Fonogramma”** - indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia.

**“Mandanti”** - indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi e/o Videomusicali previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito “L.d.A.”), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell’elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it);

**“Musica d’Ambiente”** – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo all’attività propria dei Centri Associati;

**“Repertorio”** - indica tutti i Fonogrammi e i Videomusicali i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli;

**“Struttura”** – indica la struttura nella quale i Centri Associati svolgono la propria attività;

**“Territorio”** – indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano;

**“Videomusicali”** - indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualità;

## **ART. 2 – OGGETTO CONVENZIONE**

SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3, concede, limitatamente al Territorio, a ciascun Centro Associato che sottoscriverà la “Licenza per l’utilizzazione di Fonogrammi e Videomusicali da parte di Centri Anziani” (All. 1, nel seguito la “Licenza”), i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73bis L.d.A., il Repertorio mediante la diffusione di Musica d’ambiente all’interno della Struttura;
- b) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73 L.d.A., il Repertorio mediante la diffusione di musica durante i Corsi;
- c) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73 L.d.A., il Repertorio mediante la diffusione di musica in occasione degli Intrattenimenti;
- d) il diritto di riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo.

Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli qui indicati, è espressamente riservato a SCF ed escluso dalla Convenzione.

## **ART. 3 – COMPENSO**

### **3.1 Compenso annuo**

A fronte della concessione da parte di SCF dei diritti di cui all’art. 2 i Centri Associati verseranno a SCF un Compenso annuo pari ad € 299 (euro duecento novantanove/00).



CONSORZIO FONOGRAFICI



ANCeSCAO

### **3.2 Compenso Riproduzione**

Rimane inteso che il compenso corrisposto ai sensi del precedente artt. 3.1 è da intendersi comprensivo del compenso dovuto ai sensi della concessione in licenza del diritto di cui al precedente art. 2 lett. d) e sono da intendersi così imputabili:

- 1/3 a fronte della concessione in licenza del diritto di riprodurre il Repertorio;
- 2/3 a fronte della concessione in licenza del diritto di comunicare al pubblico il Repertorio;

### **3.3 Compenso Aggiuntivo**

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2016, i Centri Associati corrisponderanno a SCF, per ciascuna Struttura e per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe previste per l'anno di sottoscrizione della Licenza.

### **3.4 Rivalutazione automatica dei Compensi e Regime IVA**

Con decorrenza dal primo gennaio 2017, il Compenso di cui al presente articolo sarà soggetto a rivalutazione annua, in conformità alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente. Il Compenso come sopra determinati si intende IVA esclusa e al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

### **3.5 Quota AIE**

SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori (AIE), da versare ad ogni istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi compensi. SCF manleva i Centri Associati da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo, con riferimento ai diritti oggetto della Licenza.

## **ART. 4 – MANLEVA**

A fronte del pagamento del Compenso, ed esclusivamente con riferimento al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa relativa alle utilizzazioni oggetto della Licenza e si impegna fin d'ora a manlevare i Centri Associati dalle eventuali richieste di compensi avanzate dai propri Mandanti con riferimento ai diritti oggetto della Licenza.

## **ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I Compensi di cui all'art. 3 verranno versati dai Centri Associati entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte di SCF. In caso di ritardo nei pagamenti, i Centri Associati corrisponderanno a SCF un interesse moratorio sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02 senza necessità di preventiva messa in mora.

## **ART. 6 – DURATA**

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, originaria o prorogata.

## **ART. 7 – OBBLIGHI DEI CENTRI – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI – GARANZIE**



CONSORZIO FONOGRAFICI



ANCESCAO

I Centri Associati si impegnano ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all'art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" del 17 gennaio 2014 utilizzando il modulo disponibile sul sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it).

I Centri Associati si impegnano ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico – culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. I Centri Associati sollevano SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalla Licenza.

#### **ART. 8 – RIDUZIONI**

In ragione della collaborazione prestata da ANCESCAO per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dall'Ente, i Centri Associati che sottoscriveranno la Licenza entro e non oltre il 30 novembre 2016 potranno, in deroga a quanto previsto al precedente art. 3.3, regolarizzare gli utilizzi del Repertorio effettuati antecedentemente il 1° gennaio 2016 con il pagamento di una sola annualità aggiuntiva, calcolata in base a quanto indicato al precedente art. 3.1.

Con il pagamento del Compenso Aggiuntivo con le modalità di cui al precedente capoverso, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa inerente le utilizzazioni del Repertorio effettuate anche antecedentemente il 1° gennaio 2016.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DI ANCESCAO**

**9.1** Al fine di agevolare l'adesione alla Convenzione da parte dei Centri, ANCESCAO darà ampia informazione a questi ultimi e fornirà ad essi la più completa assistenza al fine di consentire loro un esatto adempimento della Convenzione.

**9.2** ANCESCAO inoltre si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno di seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione delle condizioni di licenza riservate ai Centri Associati ai sensi della Convenzione, sui seguenti canali:

- a) Sito istituzionale ANCESCAO;
- b) Magazine interni ANCESCAO;

**9.3** ANCESCAO concede a SCF la facoltà di utilizzare il marchio istituzionale nell'apposita sezione del sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it), al fine di divulgare la sottoscrizione della Convenzione.

#### **ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La Convenzione è soggetta alla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione ad essa, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ANCESCAO dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A alla Convenzione), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto



Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali di ANCESCAO e dei Centri Associati in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

#### **ART. 12 - CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI**

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ANCESCAO si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato B alla presente Convenzione "Conformità all'etica degli affari".

#### **ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Milano, lì

**ANCESCAO**  
*Il Presidente*

Esarmo Righini

**SCF Consorzio Fonografici**  
*Il Presidente*

Enzo Mazza